

ALLEGATO "B" AL N. 41.436/22.597 DI REPERTORIO

Statuto della Scuola dell'Infanzia "A. VOLTA" COMO - BRECCIA

***** ASSOCIAZIONE *****

Titolo 1° - ORIGINE - DENOMINAZIONE E SCOPO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 1 - ORIGINI - DENOMINAZIONE

1. La Scuola dell'Infanzia "A. Volta" di Como - Breccia, (chiamata in prosieguo anche Ente o Associazione) con sede in Via C. Marcello n° 3 sorse nel 1933
2. Con R.D. Del 28/6/1934, veniva eretto in Ente Morale, assumendo la qualifica di I.P.A.B., ai sensi della legge n. 6972/1890.
3. Lo statuto è stato modificato in data 10/01/1995 con rogito notaio Miserocchi di Como ref.89923 Rac 12131.
4. A seguito del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, ebbe riconoscimento di autonomia giuridica per i suoi fini educativi.
5. Con delibera della Giunta Regionale Lombarda n. 5/34062 del 16/03/1993 pubblicato sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 21 del 24/05/1993 è stata disposta la depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Scuola dell'Infanzia "A. Volta" di Como - Breccia, in applicazione delle LL.RR. n. 21 e 22 del 27.03.1990 con contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile; pertanto l'istituzione è assoggettata al regime giuridico degli Enti privati giuridicamente riconosciuti.
6. L'istituzione è registrata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como al n° 564 nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito con Regolamento Regionale n° 2/2001.

Art. 2 - SCOPO E FINALITÀ

1. La Scuola dell'Infanzia "A. Volta" di Como - Breccia è una Associazione senza scopo di lucro, regolata dagli Artt. 14 e seguenti del Codice Civile, ha durata illimitata ed opera esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
2. La Scuola dell'Infanzia si prefigge di concorrere, definire e promuovere l'educazione integrale ed armonica del bambino/a, secondo una concezione dell'uomo come persona, in una visione cristiana della vita, nel rispetto del primario diritto educativo dei genitori e della pluralità delle loro prospettive valoriali.
3. Le linee guida delle attività pedagogico-didattiche, svolte in armonia con il progetto educativo proprio dell'istituzione, includono le indicazioni e le innovazioni della scuola dell'infanzia in Italia e corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, in coerenza con la domanda formativa delle famiglie, secondo le disposizioni dell'art 3 della legge sulla parità scolastica 10 marzo 2000 n. 62 e successive integrazioni e modificazioni.
4. La scuola dell'Infanzia riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - genitori - insegnanti.
5. Sin dalla sua istituzione la Scuola dell'Infanzia ha assolto un notevole servizio sociale sotto l'aspetto assistenziale, educativo, religioso, nel rispetto delle diversità ideologiche, senza rinunciare peraltro alla propria identità cristiana cattolica.
6. La Scuola dell'Infanzia intende essere per ogni bambino "PONTE" tra la famiglia e il mondo esterno che lo circonda.
7. Essa si propone:



- FINI DI EDUCAZIONE per favorire la crescita fisica - affettiva - intellettuale e religiosa del bambino;
- FINI DI SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ DEL BAMBINO;
- FINI DI ASSISTENZA;
- FINI DI PREPARAZIONE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO.

Art. 3 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il patrimonio dell'Associazione Scuola dell'Infanzia di Como – Breccia è costituito da un edificio realizzato in muratura tradizionale, disposto parte su tre piani, sito nella zona periferica del Comune di Como da cui ha accesso diretto; è costituito, inoltre, da macchinari, attrezzature, impianti, mobili e macchine d'ufficio.
2. L'edificio è censito nel Catasto dei Fabbricati presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Como – Territorio (Servizi Catastali) come segue: sezione urbana BRE, foglio 6, particella 490, Via Claudio Marcello, piano T-1-2, categoria B/1, classe 5, consistenza 2668 mc, superficie catastale totale 660 mq, rendita euro 2.755,80.
3. Il patrimonio immobiliare sopra richiamato, alla data di approvazione del presente Statuto ammonta a euro 412574,58 come da ultimo rendiconto approvato.
4. La gestione dell'Ente avviene mediante entrate relative a rette di frequenza e introiti derivanti da servizi offerti, oblazioni, contributi di enti pubblici e/o privati ed ogni altro provento o bene non destinato ad incrementarne il patrimonio.
5. L'Associazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.
6. Il nuovo patrimonio acquisito dovrà essere investito al fine di ottenere il maggiore reddito possibile, compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.
7. L'esercizio finanziario si chiude il 31/12 di ogni anno.

Art. 4 - AMMISSIONE

1. Sono ammessi a frequentare la Scuola dell'Infanzia i bambini di ambo i sessi, in età prescolare secondo le norme vigenti, prioritariamente del Comune di Como quartiere di Breccia senza discriminazione di razza, nazionalità o religione.
2. Particolare riguardo è data ai bambini che non abbiano persone che possano convenientemente accudirli, perché impediti dalle loro occupazioni o da altre cause.
3. In aderenza alla propria identità cristiana, questa Scuola dell'Infanzia privilegia e promuove l'accoglienza dei bambini svantaggiati per ragioni psicofisiche, sociali, familiari ed etiche.
4. Il Regolamento Interno stabilisce modalità e requisiti di ammissione e frequenza, contributi nella spesa da parte delle famiglie, orari e servizi prestati.

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMI

1. La custodia e la direzione della Scuola dell'Infanzia è affidata al Presidente.
2. La Scuola dell'Infanzia, secondo lo spirito di utilità sociale che fin dalle origini ha avuto, con esclusione di ogni tipo di lucro, ha facoltà di promuovere e sostenere iniziative nell'ambito educativo, ricreativo, assistenziale e religioso a favore di bambini, adolescenti, giovani e famiglie.
3. L'Associazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nel rispetto delle disposizioni legislative.
4. L'insegnamento è affidato a personale religioso o laico abilitato, secondo le disposizioni di legge, nella misura di una educatrice per sezione. Il C.C.N.L. disciplina le norme relative ai diritti e doveri del personale dipendente.

5. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, nell'ambito della propria autonomia, le modalità di accesso, le attribuzioni, competenze e le mansioni del personale docente, amministrativo, di servizio, di cucina ed ausiliario, nel rispetto del C.C.N.L.
6. Fatti salvi gli specifici fini statutarî e l'identità propria dell'Associazione, questa Scuola dell'Infanzia ispira il proprio operato agli orientamenti dell'attività educativa per la Scuola dell'infanzia sulla base delle norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, oltre ad altre disposizioni legislative vigenti in materia.
7. La Scuola dell'Infanzia si attiene all'osservanza del calendario scolastico deliberato dalla Regione Lombardia. Opportuni adattamenti saranno effettuati prima dell'inizio dell'anno scolastico in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, al fine di rispondere alle famiglie in modo migliore, sia alle finalità educative e formative, sia alle esigenze di flessibilità dell'offerta formativa.
8. La Scuola dell'Infanzia in ogni caso farà il possibile per realizzare una vera e piena azione educativa e formativa di ogni singolo bambino.

Art. 6 – REFEZIONE

1. Ai bambini della Scuola dell'Infanzia è somministrata la refezione quotidiana. Essa fa parte integrante dell'attività educativa e di assistenza al bambino, ed è realizzata in ordine alle occorrenze, secondo i principi dietetici verificati dal Centro di Igiene e Sanità Pubblica Locale.

Titolo 2° **ORGANI ISTITUZIONALI**

Art. 7 - ORGANI DELL'ENTE

1. Sono organi dell'Ente:
 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 - IL PRESIDENTE;
 - IL REVISORE LEGALE.
2. Tutte le cariche elettive vengono svolte senza remunerazione di indennità o gettoni di presenza.
3. Nell'ambito delle funzioni istituzionali è consentito il rimborso di spese documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - SOCI

1. Tutte le persone che danno pieno affidamento per l'attuazione dei programmi e finalità statutarie e che condividono le aspirazioni di fondo che animano l'Associazione, in particolare i principi di una scuola libera e cristianamente orientata, possono presentare al Consiglio di Amministrazione la domanda di ammissione a socio.
2. I Soci si impegnano a versare la quota annuale fissata dal Consiglio medesimo.
3. I Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto, sia direttamente che mediante delega, di candidarsi in occasione del rinnovo delle cariche sociali, di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima.
4. Ogni socio può recedere dall'Associazione a condizione di non aver assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.
5. Non possono assumere la qualità di Soci gli interdetti, gli inabilitati, i condannati a pena che importa interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.



6. Perdono la qualità di Soci coloro che, senza giustificato motivo, non effettuano il pagamento della quota annuale nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione o che compiano atti contrari agli scopi ed agli interessi dell'Associazione.
7. Scadenze e modalità dei pagamenti sono determinate in apposito regolamento.
8. I soci sono tenuti alla osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali e di collaborare con essi.
9. Per il recesso e l'esclusione degli associati si applicano le disposizioni dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 9 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto di Bilancio. Inoltre è convocata ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
2. La convocazione avviene mediante invito scritto o via e-mail del Presidente del Consiglio di Amministrazione da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione, contenente il luogo, la data e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee all'Assemblea o esperti, che intervengono a titolo consultivo, senza diritto di voto.
4. In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima al domicilio reale ed effettivo dei Soci o, comunque, portato a conoscenza dei Soci stessi con altro mezzo idoneo di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.
5. Le sedute dell'Assemblea dei Soci sono presiedute e dirette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno la metà dei Soci o dei loro delegati.
7. Non raggiungendo la maggioranza richiesta dal precedente comma, la riunione è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
8. La riunione in seconda convocazione può essere convocata ventiquattro ore dopo l'orario fissato per la prima convocazione.
9. All'Assemblea possono intervenire tutti i Soci in regola con i versamenti della quota associativa. Il diritto al voto spetta ad ogni socio che abbia assunto tale qualifica da almeno 60 giorni. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
10. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta; ogni socio non può avere più di una delega.
11. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.
12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti ad esclusione di quelle relative alla modifica dello Statuto, all'estinzione dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio, per le quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 21 del Codice Civile; le deliberazioni relative all'acquisizione o alienazione di beni costituenti il patrimonio, sono assunte con la maggioranza prevista dall'art 21 – ultimo comma del c.c.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto.
14. Di ogni adunanza verrà redatto dal Segretario, su apposito registro, il relativo verbale: esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
15. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla Legge e dal presente Statuto, in particolare:
 - a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) nomina il Revisore legale;
 - c) delibera, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, sull'esclusione degli Associati;
 - d) approva il rendiconto di Bilancio secondo le norme vigenti nel tempo in materia;
 - e) delibera le modifiche statutarie, l'estinzione dell'Associazione, l'acquisizione o alienazione di beni patrimoniali e su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione è composto da n. 4 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci; tra questi verrà nominato anche il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Cassiano di Como - Breccia
2. Nel caso sia in atto una convenzione con il Comune di Como, finalizzata all'abbattimento dei contributi a carico delle famiglie (cosiddette rette), il Consiglio di Amministrazione viene integrato con un componente indicato dal Comune medesimo, eletto dall'Assemblea dei Soci, sulla base di una rosa di due candidati proposti dal Sindaco pro-tempore.
3. Qualora venisse meno la convenzione in essere fra Comune di Como e Scuola dell'Infanzia, il componente proposto dal Comune decade dalla carica, quando, trascorsi sei mesi dalla scadenza naturale della convenzione, le parti non abbiano raggiunto un nuovo accordo o provveduto al rinnovo.
4. La costituzione del Consiglio di Amministrazione avviene con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, sulla base delle nomine deliberate dall'Assemblea.
5. Tutti i componenti durano in carica cinque anni dalla data di costituzione del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.
6. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e se nominati decadono d'ufficio gli interdetti, gli inabilitati, i condannati a pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.
7. Inoltre, decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.
8. Nella sua prima adunanza, o nel caso di surroga, prima di deliberare qualsiasi altro argomento, ogni componente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.
9. Le dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti posti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio di Amministrazione successiva alla data di comunicazione di queste.
10. Non appena il Consiglio di Amministrazione ne abbia deliberato l'accettazione, il Presidente ne dà immediato avviso all'Ente o Amministrazione cui compete la nuova designazione.
11. In eguale modo si procede in caso di decesso o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un Consigliere. Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del mandato quinquennale del Consiglio.
12. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo dell'Associazione. Esso in particolare:
 - a) delibera i regolamenti del personale o relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti il funzionamento della scuola;
 - b) assume, sospende, licenzia il personale;
 - c) approva il Bilancio preventivo, qualora ve ne sia necessità, in particolare per la determinazione dei contributi a carico delle famiglie;
 - d) delibera le Convenzioni con Enti Pubblici e Privati;
 - e) delibera sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
 - f) delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati e sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
 - g) delibera sui provvedimenti di carattere generale proposti dagli Organi Collegiali misti di cui al successivo art. 12;
 - h) delibera l'importo dei contributi posti a carico delle famiglie (rette frequenza);
 - i) deliberare le proposte di modifica dello Statuto, o estinzione dell'Ente, da sottoporre ad approvazione all'Assemblea Generale dei Soci ai sensi del precedente Art. 9;
 - j) conferisce eventuali deleghe di specifiche funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
 - k) adempie a tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e regolamenti vigenti.




14. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione dello schema del Rendiconto di Bilancio e qualora ve ne sia necessità, in particolare per la determinazione dei contributi a carico delle famiglie (rette frequenza);
15. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, inoltre, in seduta straordinaria ogni qual volta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
16. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto o via e-mail contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione.
17. In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima al domicilio reale ed effettivo dei consiglieri, o, comunque, portato a conoscenza dei consiglieri stessi con altro mezzo idoneo di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.
18. La seduta del Consiglio di Amministrazione è valida quando è presente la maggioranza dei consiglieri.
19. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
20. Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone che debbono avvenire con voto segreto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
21. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti, che intervengono a titolo consultivo, senza diritto di voto.
22. Salvo che l'Ente disponga di un Segretario, il verbale delle sedute viene redatto, di norma, a cura di un Consigliere incaricato dal Presidente a fungere da Segretario e deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
23. Il verbale deve essere presentato nella seduta successiva al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del voto da lui dato.
24. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere alle amministrazioni ed agli organi interessati le designazioni dei propri rappresentanti perché si possa procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione scaduto resta comunque in carica fino all'insediamento di quello nuovo, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 11 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica o in sua assenza dal Consigliere più anziano d'età, elegge nel proprio seno ed a maggioranza assoluta di voti il Presidente, ed un Vice Presidente.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante dell'Associazione, quindi della Scuola dell'Infanzia.
4. Al Presidente sono attribuiti i più ampi poteri di rappresentanza nei confronti di terzi e delle autorità. Convoca e presiede le sessioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea generale dei Soci, vigila e dirige tutta l'attività pedagogico-didattica, gestionale, amministrativa, contabile e fiscale della Scuola dell'Infanzia.
5. Il Presidente esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto e che gli siano delegate dal Consiglio di Amministrazione.
6. In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta di questo.
7. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le relative funzioni vengono espletate dal Vice Presidente; è in facoltà del Presidente designare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per l'espletamento di particolari funzioni.
8. Le deleghe assegnate possono essere revocate dal Presidente in qualsiasi momento.
9. In caso di impedimento permanente, che non consenta più al Presidente di svolgere le sue funzioni, le medesime, limitatamente alla gestione ordinaria, verranno espletate dal Vice Presidente, per il periodo strettamente necessario per le operazioni di nomina del nuovo Presidente.

Art. 12 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario dell'Associazione Scuola dell'Infanzia è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno o all'esterno.
2. Egli assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente.
3. Cura gli aspetti amministrativi della Scuola dell'Infanzia, custodisce gli atti ed i documenti amministrativi, o in alternativa la prima nota di contabilità, redige, sulla base delle indicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione le proposte di bilancio consuntivo e preventivo.
4. Il Segretario ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili e nell'organizzazione del lavoro di segreteria.
5. Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.
6. Le funzioni di Segretario sono di regola retribuite secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, salvo che all'espletamento di tali funzioni non sia designato uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Titolo 3° NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Art. 13 – REVISORE LEGALE

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore Legale, soggetto esterno al Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci.
2. Il Revisore deve essere iscritto all'albo ufficiale dei Revisori Legali.
3. Dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.
4. Egli collabora con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo e di indirizzo. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di approvazione del Rendiconto di Bilancio, che decorre dall' 01/01 e termina il 31/12 di ogni anno.

Art. 14 – UTILI DELLA GESTIONE

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste).

Art. 15 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

1. Nel rispetto delle norme contenute nella stesura originale dello Statuto della Scuola dell'Infanzia "A.Volta" di Como – Breccia, il patrimonio dell'Associazione rimane destinato alla realizzazione dei fini istituzionali previsti dallo statuto.
2. L'eventuale dismissione di beni costituenti il patrimonio dell'Associazione, ritenuti non più funzionali alla realizzazione delle finalità istituzionali, è disposta con delibera dell'Assemblea dei Soci adottata con la

maggioranza qualificata di cui all'art. 9 – c. 12, con contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con l'esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

3. Nel caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio, residuo dalla liquidazione di ogni passività, verrà devoluto alla Parrocchia di San Cassiano di Como - Breccia sulla base dei criteri di opportunità e con le modalità che saranno adottate con apposita deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci, con la maggioranza qualificata richiesta, con il vincolo che venga utilizzato nel rispetto degli scopi dello Statuto, ovvero nel rispetto dei fini di pubblica utilità sociale di natura assistenziale o educativa o religiosa, ispirati ai principi della dottrina cattolica e della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.

Titolo 4° - **DISPOSIZIONE FINALE**

Art. 16- DISPOSIZIONE FINALE

1. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative o regolamenti vigenti e quelle che, in avvenire saranno emanate in materia di persone giuridiche private legalmente riconosciute, nonché di protezione, assistenza, educazione e istruzione dell'infanzia.

FIRMATO: ATTILIO PANDOLFI

FIRMATO: STEFANO GIURIANI NOTAIO